Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 marzo 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1971

1972

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 75 DEL 20 MARZO 1972:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 14: **Società Nazionale Ferro Metalli Carboni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 6 marzo 1972. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni 6 % 1960-1980 ex Immobiliare ICO, società per azioni, sorteggiate il 6 marzo 1972. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 6 % 1964-1982 sorteggiate il 29 febbraio 1972. — **Società Azionaria Industrie Materiali Edili - SAIME, in Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 1° marzo 1972. — **Chatillon - Società Anonima Italiana per le Fibre Tessili Artificiali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 marzo 1972. — **Posa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1971. — **S.A.V.E.S. - Società Azionaria Vestiari e Stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni 6 % 1960 sorteggiate il 10 marzo 1972. — **Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentino-Alto Adige - Sezione autonoma opere pubbliche, in Trento:** Elenco delle cartelle fondiarie e delle obbligazioni sorteggiate nel mese di febbraio 1972. — **Allievi - Spedizioni e Trasporti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 marzo 1972. — **Ospedale « F.M. Passi », in Calcinate (Bergamo):** Obbligazioni sorteggiate il 9 dicembre 1971. — **AMMI, Società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « AMMI 5,50 % 1961 » sorteggiate il 10 marzo 1972. — **Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Autostrade 1965-1985 », sorteggiate il 7 marzo 1972. — **Istituto Romano di Beni Stabili, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 5,50 % 1961-81 sorteggiate il 15 marzo 1972. — **Allevamenti Zootecnici Garzigliana, società per azioni, in Garzigliana (Pinerolo):** Obbligazioni sorteggiate il 24 febbraio 1972.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1971, n. **1383.**

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato da assegnare alla cattedra di « Istologia ed embriologia generale » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna il 30 luglio 1970, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Istologia ed embriologia generale » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla cattedra di « Istologia ed embriologia generale » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

Art. 3.

I contributi annui a carico del Consorzio interprovinciale universitario di Bologna sono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Bologna si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1971

SARAGAT

MISASI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 97. — VALENTINI

Rep. n. 1767

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Convenzione con il Consorzio interprovinciale universitario per l'istituzione e il funzionamento di un posto di ruolo di assistente alla cattedra di « Istologia ed embriologia generale » della facoltà di medicina e chirurgia.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1970 (millenovecentosettanta), oggi 30 (trenta) del mese di luglio, alle ore 11, 30 luglio 1970 in comune e città di Bologna, in una sala del rettorato dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33.

Davanti a me, dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'università stessa, abilitato a rogare gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'università predetta, in virtù e ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della Raccolta.

Alla presenza dei testimoni noti ed idonei, a termini di legge, signori:

Fiore dott. Adriano, nato il 1° novembre 1931 a Bologna, ed ivi residente, funzionario;

Gibertini dott.ssa Giovanna, nata il 2 aprile 1939 a Legnago (Verona), e residente a Bologna, funzionario;

si sono personalmente costituiti i signori:

Carnacini prof. Tito, nato a Bologna il 29 giugno 1909, per la carica domiciliato a Bologna, via Zamboni, 33, docente universitario, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste e qualità di rettore-presidente del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Bologna, e perciò di legale rappresentante della medesima, al presente atto espressamente autorizzato con delibera dello stesso consiglio di amministrazione in data 25 luglio 1970, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera *A*);

Fortunati sen. prof. Paolo, nato a Talmassons (Udine) il 26 aprile 1906, residente a Bologna, docente universitario, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di consigliere del Consorzio interprovinciale universitario dell'Università degli studi di Bologna, ed in rappresentanza dello stesso, a ciò espressamente delegato dal consiglio di amministrazione del consorzio medesimo nella seduta del 27 giugno 1970, il cui verbale, in estratto per copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera *B*);

Tutti di piena capacità giuridica e della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede;

Premesso

che sino dal 1968 il comitato direttivo del Centro di microscopia elettronica aveva proposto all'Università di provvedere al convenzionamento di un posto di ruolo di assistente ordinario, da destinare in attività permanente al Centro stesso;

che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia aveva espresso parere favorevole alla predetta proposta nella seduta del 24 giugno 1968 — il cui verbale, in estratto per copia conforme, è allegato al presente atto sotto la lettera *C*) — indicando nella cattedra di istologia e embriologia generale l'insegnamento presso il quale sarà annesso il posto in parola;

che il consiglio di amministrazione del Consorzio interprovinciale universitario, nella riunione del 27 giugno 1970 — il cui verbale, in estratto per copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera *B*) — prendendo atto dell'erogazione da parte della Banca del Monte di Bologna e Ravenna di un contributo annuo di L. 3.500.000 per la retribuzione dell'assistente che attualmente presta già la propria opera presso il Centro predetto, ha espresso parere favorevole alla stipulazione della apposita convenzione con l'università per la creazione del posto di ruolo di assistente ordinario in parola;

che analoga approvazione è stata assunta dal consiglio di amministrazione dell'università e dal senato accademico, ciascuno per quanto di loro competenza, rispettivamente nelle sedute del 25 e del 27 luglio corrente, i cui verbali, in estratto per copia conforme, sono allegati al presente atto sotto le lettere *A*) e *D*);

mentre confermano le premesse di cui sopra, che formano parte integrante del presente atto, le parti, come sopra rappresentate e costituite,

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la cattedra di istologia ed embriologia generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bologna è istituito — con il decreto del Capo dello Stato che approva e rende esecutiva la presente convenzione — ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di ruolo di assistente destinato all'attività del Centro di microscopia elettronica, in aggiunta ai posti già assegnati alla cattedra stessa.

Art. 2.

Il Consorzio interprovinciale universitario si obbliga a versare annualmente all'Università degli studi di Bologna, per il finanziamento e il mantenimento del posto di assistente di ruolo di cui all'art. 1, le seguenti somme:

a) L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila), pari all'importo del costo medio base previsto per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente universitario di ruolo;

b) L. 560.000 (cinquecentosessantamila), pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*) del presente articolo, per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nella ipotesi di cessazione dal servizio, conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 8, nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 2, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il Consorzio interprovinciale universitario si obbliga ad elevare il relativo contributo sino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dell'art. 2.

Qualora siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'ente finanziatore si impegna ed obbliga altresì ad adeguare proporzionalmente, ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nella stessa lettera *b*) dell'art. 2.

L'aumento dei contributi suindicati ha effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

I contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 devono essere versati in unica soluzione dal Consorzio interprovinciale universitario all'Università degli studi di Bologna, la prima volta entro un mese dalla data di nomina del titolare del posto e le successive entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 5.

L'Università degli studi di Bologna, in esecuzione dei sopracitati accordi, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente di cui alla presente convenzione.

L'Università degli studi di Bologna si impegna ed obbliga altresì con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità a versare annualmente allo Stato la somma prevista dal precedente art. 2, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 6.

La presente convenzione ha la durata di 10 (dieci) anni, decorrenti dalla data di nomina presso l'Università degli studi di Bologna del primo titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di istologia ed embriologia generale, e si intende tacitamente rinnovata di decennio in decennio, qualora non venga disdettata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 7.

La presente convenzione si intende automaticamente decaduta:

a) qualora venga disdettata ai sensi dell'art. 6;

b) qualora vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) qualora non vengano aumentati i predetti contributi ai sensi del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di ruolo di assistente di cui alla presente convenzione si intende senz'altro soppresso, e il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 8.

La presente convenzione è esente da tassa di registro, ai sensi dell'art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, perchè fatta nell'interesse dell'Università degli studi di Bologna, equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia — ai sensi della legge

14 aprile 1957, n. 251, con nastro indelebile corrispondente alle caratteristiche stabilite dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 — e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo dichiarano pienamente conforme alla volonta loro ed a quella degli enti rispettivamente rappresentati, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni medesimi ed a me, funzionario delegato a rogare atti e contratti per conto dell'Università degli studi di Bologna.

Il presente atto consta di numero 2 (due) fogli di carta bollata, scritti su numero 7 (sette) facciate e gran parte dell'ottava.

Tito CARNACINI
Paolo FORTUNATI
Adriano FIORE, *teste*
Giovanna GIBERTINI, *teste*
dott. Sebastiano MAZZARACCHIO, *ufficiale rogante*

Registrato a Bologna il 4 agosto 1970, Atti pubblici n. 1805 - *Gratis.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1972, n. **52.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 124 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva.

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 125. — Durata: tre anni. Ammissione: Esame di ammissione. Ammissione limitata ai laureati in medicina e chirurgia. Solo con orientamento di laboratorio, sono ammessi anche i laureati in scienze biologiche.

Sono ammessi quindici iscritti per ogni anno di corso.

Art. 126. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° *Anno*:
Statistica medica e biometria;
Educazione sanitaria;
Psicologia;
Microbiologia;
Parassitologia;
Epidemiologia e profilassi generale.

2° *Anno*:
Patologia e clinica delle malattie infettive;
Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
Patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale;
Demografia e statistica sanitaria;
Legislazione ed organizzazione sanitaria.

3° *Anno* (con orientamento di sanità pubblica):
Approvigionamento idrico; raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi; inquinamenti atmosferici;
Igiene edilizia ed urbanistica;
Igiene dell'alimentazione;
Igiene e medicina scolastica;
Igiene ospitaliera;
Servizi di sanità pubblica.

3° *Anno* (con orientamento di laboratorio):
Microscopia applicata all'igiene;
Microbiologia applicata all'igiene;
Chimica clinica;
Accertamento diagnostico delle malattie batteriche e parassitarie;
Accertamento diagnostico delle malattie virali;
Nozioni di anatomia ed istologia patologica.

3° *Anno* (con orientamento di igiene e tecnica o direzione ospitaliera):
Storia degli ospedali; principi e metodologia dell'assistenza ospedaliera;
Igiene e tecnica delle costruzioni ospitaliere, arredamento ed impianti sanitari;
Organizzazione e funzioni degli ospedali generali e speciali;
Diritto amministrativo e legislazione ospitaliera;
Igiene dell'alimentazione, ispezione degli alimenti, dietologia ospitaliera;
Selezione ed istruzione professionale del personale ospitaliero;
Organizzazione e funzione dei laboratori di analisi e di accertamento necroscopico.

3° *Anno* (con orientamento di igiene e medicina scolastica):
Auxologia normale e patologica;
Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età scolare;
Servizi di medicina scolastica;
Elementi di psicologia e pedagogia per l'età scolare;
Igiene dell'alimentazione;
Assistenza parascolastica;
Edilizia scolastica.

Materie complementari:
Ispezione delle carni;
Geologia applicata all'igiene;
Igiene mentale;
Malattie professionali e loro prevenzione;

Diritto sanitario;
Igiene navale e dell'emigrazione;
Antropologia culturale e sociologia;
Malattie tropicali;
Istituzioni di matematica;
Genetica;
Gerontologia e geriatria;
Elementi di economia politica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 100. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1972, n. 53.

Modificazioni alle piante organiche dei magistrati di alcuni uffici giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le tabelle *C* e *D* allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, contenenti le piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali e alle preture;

Riconosciuta l'urgenza di aumentare di quattro unità la pianta organica dei magistrati addetti alla pretura di Torino per accresciute esigenze di servizio;

Considerato che per reperire i posti necessari si possono ridurre di una unità ciascuna le piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali di Sondrio, Cuneo, Piacenza e Grosseto;

Visto il parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 24 novembre 1971;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

Le tabelle *C* e *D* allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, contenenti le piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali e alle preture, sono modificate — per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono — come dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1972

LEONE

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 131. — VALENTINI

TABELLA *A*

Magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali

SEDI	Magistrati giudicanti				Pubblico ministero		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consigliere istruttore	Giudici	Procuratore della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti procuratori della Repubblica
(*Omissis*)							
Cuneo	1	1	—	5	1	—	1
Grosseto	1	1	—	7	1	—	2
Piacenza	1	1	—	7	1	—	2
Sondrio	1	1	—	4	1	—	1
Totale	159	313	12	2143	159	13	504

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GONELLA

TABELLA *B*

Magistrati addetti alle preture

SEDI	Magistrati di appello in funzioni di pretore	Magistrati di tribunale, aggiunti giudiziari e uditori in funzioni di pretore
(*Omissis*)		
Torino	3	42
Totale	117	1746

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 1971.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine al nubifragio abbattutosi il 7 giugno 1971 sul territorio dei comuni di Livorno, Collesalvetti, Rosignano Marittimo e Cecina, in provincia di Livorno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che nel giorno 7 giugno 1971 hanno colpito i comuni di Livorno, Collesalvetti, Rosignano Marittimo e Cecina hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i dan-

ni causati la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità che nel giorno 7 giugno 1971 hanno colpito i seguenti comuni della provincia di Livorno:

Livorno, Collesalvetti, Rosignano Marittimo, Cecina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1971

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1972
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 81

(4097)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1972.

Istituzione in Talca (Cile) di un vice consolato di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 31 dicembre 1970, con il quale veniva soppresso il vice consolato di 2ª categoria in Talca (Cile);

Decreta:

Articolo unico

E' istituito in Talca (Cile) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale in Valparaiso e con la seguente circoscrizione territoriale: le provincie di Curicò, Talca, Maule e Linares.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1972

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1972
Registro n. 343, *foglio n.* 249

(4147)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1972.

Riunificazione degli uffici del registro « Secondo ufficio atti privati e demanio » e « Radio » di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di riunire il « Secondo ufficio atti privati e demanio » e l'ufficio del registro « Radio » di Milano in un solo ufficio con la denominazione di « Secondo ufficio atti privati, demanio e radio »;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1926;

Decreta:

Art. 1.

Il « Secondo ufficio atti privati e demanio » e l'ufficio del registro « Radio » di Milano sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di « Secondo ufficio atti privati, demanio e radio ».

Art. 2.

Il « Secondo ufficio atti privati, demanio e radio » di Milano è classificato fra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° aprile 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1972

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1972
Registro n. 7 *Finanze, foglio n.* 332

(4370)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1972.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Savona.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. 1219 del 14 dicembre 1971 con la quale il veterinario provinciale di Savona chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Savona è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(4142)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1972.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Arezzo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. 2157 del 28 dicembre 1971 con la quale il veterinario provinciale di Arezzo chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Arezzo è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(4141)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1972.

Competenza per materia del titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Rapperswil (Svizzera).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Articolo unico

Il titolare dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Rapperswil (Svizzera), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni relativamente a:

ricezione e trascrizione di atti di stato civile;

rinnovo di passaporti nazionali;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni, in particolare quelle previste dagli articoli 49, 50 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 5 gennaio 1967. Restano escluse le certificazioni di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 5 gennaio 1967;

vidimazione delle concessioni IRE;

rilascio permessi militari per rimpatrio temporaneo ai sensi dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 14 febbraio 1964 esclusa ogni altra funzione in materia di leva.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del suddetto titolare sono esercitate dall'ambasciata d'Italia in Berna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1972

Il Ministro: MORO

(4149)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1972.

Circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Rapperswil (Svizzera).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 2 maggio 1969, con il quale veniva tra l'altro stabilita la circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Rapperswil (Svizzera);

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Rapperswil (Svizzera) è così modificata: la città di Rapperswil e i distretti di See e Gaster.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1972

Il Ministro: MORO

(4148)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Nomina di tre componenti il consiglio di amministrazione del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante norme per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Vista la legge 31 luglio 1957, n. 742, con la quale è stato istituito l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine a favore delle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine;

Visto l'art. 1 della legge 23 gennaio 1970, n. 8, con la quale l'istituto in parola assume la denominazione di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 12 del vigente statuto dell'istituto relativo alla composizione e alle modalità di nomina dei componenti il consiglio di amministrazione;

Considerato che sono scaduti dalla carica i tre consiglieri di nomina ministeriale, nominati con precedente decreto in data 23 dicembre 1967;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo delle suddette cariche per il prossimo triennio;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Sono nominati componenti il consiglio di amministrazione del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia i seguenti signori:

Sandrin avv. Giovanni e Zanon ing. Vittorio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Turello avv. Vinicio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I predetti dureranno in carica in conformità alle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(4139)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Competenza per materia del titolare del vice consolato di 2ª categoria in Susa (Tunisia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Articolo unico

Il titolare del vice consolato di 2ª categoria in Susa (Tunisia) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani e dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali e stranieri;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

atti conservativi, che non implichino disposizioni dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

rilascio di certificazioni, vidimazioni o legalizzazioni;

rinnovo di passaporti nazionali e vidimazioni di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Tunisi;

compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalla competenza del predetto titolare sono esercitate direttamente dall'ambasciata d'Italia in Tunisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro: MORO

(4150)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Poccardi e Figli S.p.a. di Nichelino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Poccardi e Figli S.p.a. di Nichelino (Torino) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Deoreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Poccardi e Figli S.p.a. di Nichelino (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 agosto 1971 e sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Republica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4461)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1972.

Dichiarazione di « territorio indenne da brucellosi dei bovini » della provincia di Varese.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Visti i decreti ministeriali 3 giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. 181 del 18 gennaio 1972 con la quale il veterinario provinciale di Varese chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio indenne da brucellosi dei bovini»;

Considerato che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato e inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Varese è dichiarato « indenne da brucellosi dei bovini ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(4143)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1972.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Mostre piacentine », con sede in Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1963, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Mostre piacentine », con sede in Piacenza, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 18 novembre 1971, concernente la nomina del consiglio generale del predetto ente per un triennio dalla data del decreto stesso;

Vista la lettera n. 02053 del 7 dicembre 1971, con la quale il Ministero delle partecipazioni statali ha designato quale proprio rappresentante nel predetto consiglio il dott. Antonio Diamare in sostituzione del dottor Ippolito La Medica.

Decreta:

Il dott. Antonio Diamare è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Mostre piacentine », con sede in Piacenza, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali, in sostituzione del dott. Ippolito La Medica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1972

Il Ministro: GAVA

(4146)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta FREN-DO S.p.a. - Grugliasco.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 11 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta FREN-DO S.p.a. - Grugliasco (Torino), per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 11 dicembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalla ditta FREN-DO S.p.a. - Grugliasco (Torino), è prolungato, ai sensi dello ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4463)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1972.

Orari degli impianti stradali di distribuzione carburanti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 28 luglio 1971, n. 558, che disciplina l'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio;

Considerato che l'art. 9 di detta legge affida al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato la determinazione degli orari di apertura e di chiusura e i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburanti;

Sentite le Regioni e le rappresentanze delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle categorie interessate;

Atteso il parere formulato dal Consiglio di Stato, sezione II, nella riunione del 18 gennaio 1972;

Decreta:

Art. 1.

Gli impianti stradali per la distribuzione al pubblico di carburante sono soggetti, nel territorio della Repubblica, alle limitazioni di apertura previste dal presente decreto.

Art. 2.

Il servizio è svolto, nel periodo 1° ottobre-31 marzo, dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19,30. Nel restante periodo dell'anno, il servizio è svolto dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 20,30.

Art. 3.

Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali è autorizzata l'apertura del 25% degli impianti per il periodo 1° ottobre-31 marzo e del 50% per il periodo 1° aprile-30settembre.

La percentuale indicata per il periodo estivo è suscettibile, per i centri urbani di notevole estensione ed importanza, di variazioni in diminuzione, da adottarsi su motivata proposta delle competenti prefetture, in conseguenza di particolari contrazioni di traffico riscontrabili nel periodo delle ferie estive.

Art. 4.

L'autorizzazione al servizio notturno è concessa, in ogni provincia, ad un numero di punti di vendita, scelti fra quelli che per attrezzature ed ubicazione forniscono le maggiori garanzie di funzionamento per l'assistenza ai veicoli, non superiore al 2% per quanto attiene al capoluogo ed al 5% per il restante territorio della provincia.

Le percentuali sopra indicate sono calcolate sul numero degli impianti posti nel capoluogo di provincia per quanto attiene al capoluogo stesso, e sul totale degli impianti della provincia, ivi compresi quelli del capoluogo, per quanto attiene al restante territorio.

Il servizio notturno ha inizio tre ore dopo l'orario di chiusura diurna e cessa alle ore 7.

Art. 5.

I provvedimenti necessari per l'applicazione dei precedenti articoli 3 e 4 sono adottati dagli uffici provinciali industria, commercio e artigianato, con la collaborazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La partecipazione ai turni viene determinata tenendo conto delle richieste avanzate dai gestori degli impianti stradali e dalle aziende petrolifere interessate alla distribuzione.

Art. 6.

Eventuali deroghe alle limitazioni di apertura fissate nei precedenti articoli 2, 3 e 4 sono concesse in via eccezionale con provvedimento del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su motivata proposta delle competenti prefetture.

Art. 7.

Il presente decreto si applica alla distribuzione dei carburanti normalmente impiegati per l'autotrazione, quali le benzine, le miscele, il gasolio, nonchè del metano e del gas liquido.

Art. 8.

Non sono soggetti alla disciplina del presente decreto gli impianti siti nelle immediate vicinanze dei posti di confine, sulle autostrade e su tronchi o raccordi classificati autostrade.

L'accertamento delle situazioni obiettive di cui sopra, viene effettuato dagli uffici indicati al precedente articolo 5. Sono esclusi da tale accertamento solo gli impianti di distribuzione siti sulle autostrade.

Art. 9.

Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione è consentito anche nelle ore in cui gli impianti stessi sono chiusi al pubblico.

Art. 10.

La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti è affidata al prefetto per tutto il territorio di competenza.

Art. 11.

Le contravvenzioni alle norme del presente decreto sono sanzionate ai sensi dell'art. 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558, con ordinanza del prefetto.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno 1° aprile 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1972

Il Ministro: GAVA

(4368)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di piastrelle per pavimenti e rivestimenti operanti in provincia di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 15 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di piastrelle per pavimenti e rivestimenti operanti nella provincia di Latina, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 15 dicembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di piastrelle per pavimenti e rivestimenti operanti in provincia di Latina, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4466)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di allumina, alluminio e anodi di carbone operanti in provincia di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 16 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di allumina, alluminio e anodi di carbone operanti in provincia di Venezia, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 16 dicembre 1971, a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di allumina, alluminio e anodi di carbone operanti in provincia di Venezia, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4464)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore radio-televisivo operanti in provincia di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore radio-televisivo operanti in provincia di Firenze, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 21 dicembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore radio-televisivo operanti in provincia di Firenze, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4462)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di macchine per movimento terra ed accessori operanti in provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchine per movimento terra ed accessori operanti in provincia di Torino, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 23 dicembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di macchine per movimento terra ed accessori operanti in provincia di Torino, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4465)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1972, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

Badia Alfonso, residente in Marino, distretto notarile di Roma, dal 24 aprile 1972.

Dandri Giovanni, residente in Trieste, dal 29 aprile 1972.

(4469)

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 13 marzo 1972:

Galleano Bruno, notaio residente nel comune di Villafranca Piemonte, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino.

Viscusi Gennaro, notaio residente nel comune di Leini, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino.

Gallimberti Giuseppe, notaio residente in Mestre, frazione di Venezia, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Venezia.

Lacanna Vincenzo, notaio residente nel comune di Riolo Terme, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Rotondella. distretto notarile di Matera.

Cerrelli Aldo, notaio residente nel comune di Strongoli, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Cutro, stesso distretto.

De Cinque Germano, notaio residente nel comune di Orsogna, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Fara Filiorum Petri, stesso distretto.

Carlucci Franca, notaio residente nel comune di Riccia, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Carovilli, stesso distretto.

(4470)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bisacquino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1972, il comune di Bisacquino (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 49.922.317, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4350)

Autorizzazione al comune di Palma Montechiaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1972, il comune di Palma Montechiaro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 192.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4351)

Autorizzazione al comune di Modica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1972, il comune di Modica (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 675.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4352)

Autorizzazione al comune di Cagnano Varano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1972, il comune di Cagnano Varano (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.362.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4353)

Autorizzazione al comune di Chiusa Sclafani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1972, il comune di Chiusa Sclafani (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.033.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4354)

Autorizzazione al comune di Cerda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1972, il comune di Cerda (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.796.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4355)

Autorizzazione al comune di Cefalù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1972, il comune di Cefalù (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 255.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4356)

Autorizzazione al comune di Carini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1972, il comune di Carini (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.701.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4357)

Autorizzazione al comune di Ischitella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1972, il comune di Ischitella (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.696.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4358)

Autorizzazione al comune di Isnello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1972, il comune di Isnello (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.262.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4359)

Autorizzazione al comune di Precenicco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1972, il comune di Precenicco (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.761.406, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4360)

Autorizzazione al comune di Pantelleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1972, il comune di Pantelleria (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 451.325.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4361)

Autorizzazione al comune di Ripa Teatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1972, il comune di Ripa Teatina (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.919.471, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4362)

Autorizzazione al comune di S. Cristina Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1972, il comune di S. Cristina Gela (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4363)

Autorizzazione al comune di Scillato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1972, il comune di Scillato (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4364)

Autorizzazione al comune di Vicari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1972, il comune di Vicari (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4365)

Autorizzazione al comune di Aulla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Aulla (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 159.335.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4418)

Autorizzazione al comune di Amelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Amelia (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.533.166, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4419)

Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1972, il comune di Nocera Inferiore (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 64.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4366)

Autorizzazione al comune di Scafati ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1972, il comune di Scafati (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 35.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4367)

MINISTERO DEL TESORO

Seconda estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 %, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 31 dicembre 1969.

Si rende noto che il giorno 4 aprile 1972, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito, n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle centottantanove serie non ancora estratte, degli speciali certificati di credito 5,50 %, emessi per il fondo speciale per la ricerca applicata, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 31 dicembre 1969.

Successivamente il giorno 5, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla seconda estrazione di ventuno serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1972.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1972

(4545)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di esercizio venatorio in provincia di Pavia

Con decreto ministeriale 10 marzo 1972, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, è vietato, fino al 31 marzo 1972 l'esercizio venatorio anche dagli appostamenti fissi e temporanei, quando il terreno è in tutto o in parte coperto di neve, in tutta la provincia di Pavia.

(4485)

Divieto di esercizio venatorio in provincia di Milano

Con decreto ministeriale 10 marzo 1972, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, è vietato, fino al 31 marzo 1974 l'esercizio venatorio sotto qualsiasi forma nella provincia di Milano quando il terreno è tutto o nella maggior parte coperto di neve ad eccezione della caccia ai palmipedi e trampolieri lungo i corsi e gli specchi d'acqua.

(4486)

Costituzione del consorzio delle bonificazioni reggiane-Bentivoglio, con sede in Gualtieri Emilia

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 1971, n. 48, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1972 al registro n. 3, foglio n. 191, il territorio del consorzio di miglioramento fondiario delle bonificazioni reggiane è classificato comprensorio di 2ª categoria a termini dell'art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ed è stata disposta la fusione del predetto consorzio col consorzio della bonificazione Bentivoglio in un unico consorzio di bonifica denominato « Consorzio delle bonificazioni reggiane-Bentivoglio » con sede in Gualtieri Emilia della superficie complessiva di ha. 45.302.

(4162)

Avviso di rettifica

Nell'ultimo rigo del comunicato concernente la sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di S. Paolo di Civitate, portante il numero redazionale 1944 e pubblicato alla pagina 1320 della *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 16 febbraio 1972, dove è scritto: « . . . con i numeri 184-*x c* e 185-*c*. » leggasi: « . . . con i numeri 184/*c* e 185/*c*. ».

(4329)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella dei « Prelievi applicabili dal 1° agosto 1971 al 31 ottobre 1971 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 7 febbraio 1972, deve essere apportata la seguente rettifica:

pagina 1016 - voce tariffa 02.02-A-I-b, colonna II: leggere il numero di statistica « 04 » anzichè « 94 ».

(4157)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Gian Carlo Piglia, nato ad Arona il 25 aprile 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 28 febbraio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(4199)

Il dott. Cesare Maria Ambrosi, nato a Venezia il 22 novembre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 23 aprile 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(4200)

Il dott. Ferdinando Giugliano, nato a Napoli il 6 dicembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 3 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(4191)

La dott.ssa Paola Giovanardi, nata a Bologna il 1° giugno 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Milano in data 3 agosto 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(4192)

Il dott. Guido Cesco, nato a S. Vito al Tagliamento il 12 ottobre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Ferrara in data 6 aprile 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Ferrara.

(4193)

Il dott. Ruggiero Chiummo, nato a Barletta il 10 aprile 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bari in data 12 giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(4194)

Il dott. Giacomo Borello, nato a Figline Valdarno (Firenze) il 6 novembre 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 29 dicembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(4195)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1972, registro n. 6 Pubblica istruzione, foglio n. 279, sono stati respinti i ricorsi al Governo della Repubblica prodotti dalla società Italcementi di Bergamo, dalla società Cementaria di Monselice e dal sig. Ettore Bonato ed altri avverso il decreto ministeriale 21 aprile 1966 con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su una zona sita nel territorio del comune di Baone.

(4154)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero provinciale di Mirano ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II/88/6 in data 12 febbraio 1972 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero provinciale di Mirano (Venezia) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ente stesso.

(4164)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per titoli ed esami a ventidue posti di autista in prova nella carriera ausiliaria tecnica

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1267;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a ventidue posti di autista in prova nella carriera ausiliaria tecnica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue, salvo quanto stabilito nel successivo art. 3;

3) titolo di studio attestante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria;

4) buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica prestante e che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera;

6) patente di guida per autoveicoli di categoria non inferiore a quella « C » per uso privato.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dallo Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U. abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

I benefici di cui ai nn. 1), 2) e 3) del secondo comma, e quelli di cui al terzo comma, sono cumulabili tra loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto lo atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentadue anni deve indicare in base a quale titolo, previsto nel presente art. 3, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia e all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale istituto lo abbia conseguito ed in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) il tipo di patente di cui sia in possesso;

10) se e di quali titoli sia in possesso, tra quelli indicati al successivo art. 9, che diano luogo a preferenza o a precedenza;

11) se intenda sostenere la prova facoltativa di lingua ed in quale tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo e arabo;

12) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e di essere pronto a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'amministrazione lo destini a prestare servizio.

Nella domanda devono essere fornite altresì tutte le indicazioni relative ai titoli di cui al successivo art. 5 e ad essa devono essere allegati tutti i documenti che a giudizio dell'aspirante costituiscono titoli valutabili ai fini del concorso.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato o non coniugato; nel primo caso dovrà comunicare il nome, cognome, la data ed il luogo di nascita ed il domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di questo ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta da bollo da L. 500, di data non anteriore a quella di

pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica e consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco, o dal funzionario incaricato a ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi allo estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Vengono accettate le domande che pervengono al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, purchè risultino in maniera inequivocabile spedite entro il termine medesimo e giungano comunque non oltre il decimo giorno successivo a quello stabilito; non si tiene conto delle domande incomplete, irregolari ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 5.

I titoli da valutare ai fini del concorso sono:

a) patente di guida di categoria superiore a quella « C » per uso privato;

b) titoli di istruzione o qualificazione professionale nel campo tecnico-automobilistico (meccanica, ecc.);

c) prolungata attività di guida o lunga attività pratica nel campo automobilistico (meccanica, ecc.) da documentare con dichiarazione o attestati di enti pubblici o di privati;

d) titoli di studio, oltre quello richiesto per l'ammissione al concorso;

e) ogni altro titolo considerato utile per la carriera.

La commissione dispone di dieci punti per la valutazione dei titoli di cui alla lettera *a*); di dieci punti complessivi per la valutazione dei titoli di cui alle lettere *b*) e *c*); di quattro punti per i titoli di cui alla lettera *d*) e di quattro punti per la valutazione dei titoli di cui alla lettera *e*).

Art. 6.

Gli esami consistono in:

a) colloquio tendente ad accertare la conoscenza del motore, degli altri elementi essenziali degli autoveicoli, del codice della strada, della segnaletica stradale, della toponomastica romana, nonchè la conoscenza di sensi vietati e di circolazioni speciali in Roma;

per tale prova la commissione dispone di trenta punti;

b) una prova tecnico-attitudinale consistente in una prova pratica di guida;

per tale prova la commissione dispone di quaranta punti;

c) una conversazione tendente ad accertare la conoscenza di lingue estere nel caso in cui il candidato abbia chiesto di sostenere tale prova;

per tale prova la commissione dispone di dieci punti.

La votazione complessiva è data dalla somma dei punteggi ottenuti per i titoli previsti dal precedente art. 5 e per le prove di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, cui si aggiunge, eventualmente, il punteggio riportato nella prova di cui alla lettera *c*).

Per ottenere l'idoneità il concorrente deve riportare un punteggio complessivo non inferiore a sessanta punti, con un minimo di diciotto nel colloquio e di trenta nella prova tecnico-attitudinale di guida.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di legazione, che la presiede, di un funzionario del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato e di un ingegnere del Ministero dei trasporti - Ispettorato della motorizzazione civile.

Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della carriera di concetto del Ministero degli affari esteri di qualifica non inferiore a cancelliere principale o equiparato.

Art. 8.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo e la data di inizio delle prove. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 9.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono, produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L 500 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dello Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 500 rilasciata dal Prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati, gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove e nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'INAIL attestante che il genitore o coniuge o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *c*) devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 500 del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato,

su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata, in carta bollata da L. 500, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 500.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia o da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo da L. 500, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole o i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

t) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva debbono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 500 rilasciato dalla competente autorità militare;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione dell'amministrazione in carta da bollo da L. 500 dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di un'amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente devono produrre un'attestazione in carta da bollo da L. 500, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'Amministrazione stessa;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 500, rilasciata dalla competente autorità.

Art. 10.

La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 500. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentadue anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, in carta da bollo da L. 500, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) il certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 500;

4) certificato in carta da bollo da L. 500, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo da L. 500. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 500, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 500, rilasciata dalla amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 12.

Il Ministro per gli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel « Foglio di Comunicazioni » del Ministero degli affari esteri e di tale comunicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 13.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, autisti in prova nella carriera ausiliaria tecnica per prestare il servizio stabilito dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Colui che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1972
Registro n. 344, *foglio n.* 168

(4285)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami a due posti di applicato tecnico in prova del personale non statale della stazione sperimentale per i combustibili in S. Donato Milanese.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER I COMBUSTIBILI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera in data 7 febbraio 1972 del presidente del consiglio di amministrazione, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per due posti di applicato tecnico;

Vista la tabella *A*, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli applicati tecnici ed amministrativi;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di applicato tecnico in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di operatore chimico rilasciato da un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato o titolo equipollente.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per i combustibili per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno altresì dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; i dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello **stato di servizio** civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge **sul bollo.**

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto e da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

svolgimento di un tema di stechiometria chimica.

Prova orale:

colloquio su argomenti di analisi chimica generale ed applicata.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a S. Donato Milanese presso la stazione sperimentale per i combustibili.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di applicato tecnico in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 157 del personale civile dello Stato.

La nomina ad applicato tecnico effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefissato presso la stazione sperimentale.

San Donato Milanese, addì 14 febbraio 1972

Il presidente: CAZZANIGA

(4167)

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi in Milano.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LE INDUSTRIE DEGLI OLII E DEI GRASSI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera d'urgenza del presidente del consiglio di amministrazione in data 23 febbraio 1972, con la quale si è ritenuto necessario bandire un concorso per un posto di assistente;

Vista la tabella *A*, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservati alla categoria degli assistenti;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale o in scienze biologiche.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) godimento dei diritti politici;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non superiore ai 32 anni.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi di Milano, per almeno 2 anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati ed invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

V) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, il limite di età è aumentato a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per avere prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego;

8) il titolo di studio conseguito, con l'indicazione del voto di laurea.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 8.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

L'istituto non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 9.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

Art. 10.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 (o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata) corredato di un certificato attestante il voto di laurea.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria,, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto documenti di cui alle lettere *A*) e F) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 10 e 11 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, da uno o due professori universitari con qualifica non inferiore a libero docente con incarico ufficiale di insegnamento.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 15.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Tema attinente alla chimica o alla tecnologia dei semi oleaginosi e dei prodotti che ne derivano.

Prova pratica:

Determinazione di uno o più indici analitici su un prodotto derivante da un seme oleaginoso.

Prova orale:

Discussione sulla prova scritta e quella pratica del candidato; esame della sua preparazione teorica e pratica su questioni attinenti alla chimica o alla tecnologia dei semi oleaginosi e dei prodotti che ne derivano.

Nozioni sulla legislazione delle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 16.

Gli esami avranno luogo a Milano, via Giuseppe Colombo, 79, presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quelle della prova pratica e della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Alla prova pratica ed a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale, e del punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 20.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di assistente in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 271 del personale civile dello Stato.

La nomina ad assistente effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 23 febbraio 1972

Il presidente: BORGHESE

(4133)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami per la nomina a ufficiale maestro direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Con decreto ministeriale 13 marzo 1972, è stato stabilito che nei giorni 17, 20 e 22 aprile 1972, alle ore 8, presso la scuola tecnica di polizia, via del Castro Pretorio, 5, Roma, avranno luogo le prove scritte del concorso per titoli ed esami per la nomina a ufficiale maestro direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 24 marzo 1970.

(4473)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Data della prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a complessivi quattrocentotrentaquattro posti di medico di 2ª classe.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a complessivi quattrocentotrentaquattro posti di medico di 2ª classe, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 283 del 10 novembre 1971, avrà luogo in Roma il giorno 6 aprile 1972 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, con inizio alle ore 8.

(4542)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2324 del 16 ottobre 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 2408 del 27 ottobre 1971, con il quale il dott. Perri Giuseppe Cesare è stato dichiarato vincitore del predetto concorso;

Visto il telegramma n. 25 del 27 gennaio 1972 con il quale il dott. Perri Giuseppe Cesare comunica di non accettare la nomina quale veterinario del consorzio di Conflenti ed uniti;

Considerato che il dott. Giuseppe Restuccia, classificatosi al secondo posto, appositamente interpellato, ha comunicato di accettare l'assegnazione della condotta di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Restuccia è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Conflenti, Martirano, Martirano Lombardo, e Motta S. Lucia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Catanzaro ed a quello dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 25 febbraio 1972

Il veterinario provinciale: CURCIO

(4211)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1972, n. 4.

Indennità e rimborso delle spese ai consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione - n.* 6 *dell'11 febbraio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità e il rimborso delle spese spettanti ai consiglieri regionali, a norma dell'art. 11 dello statuto, sono regolati dalla presente legge.

Art. 2.

L'indennità, in relazione alle funzioni e alle attività svolte nel consiglio e nella giunta, è stabilita, mensilmente e per dodici mensilità, nella misura di:

a) L. 650.000 al Presidente della giunta e al Presidente del consiglio;

b) L. 550.000 ai componenti la giunta ed ai vice-presidenti del consiglio;

c) L. 500.000 ai Segretari del consiglio e ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti;

d) L. 450.000 ai vice-presidenti delle commissioni consiliari permanenti;

e) L. 400.000 ai consiglieri regionali.

Le indennità sopraelencate non sono tra loro cumulabili e si intendono al lordo delle ritenute fiscali.

Art. 3.

E' stabilita una trattenuta di L. 5000 sulla indennità mensile, per ogni giornata di assenza dalle sedute del consiglio o delle commissioni permanenti.

Non sono considerate, ai fini della trattenuta di cui al comma precedente, le assenze per malattie o per missioni autorizzate dagli organi della Regione.

Art. 4.

L'indennità di cui all'art. 2 della presente legge non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le regioni, le province e i comuni.

Ogni consigliere è tenuto a dichiarare ogni sei mesi le somme eventualmente percepite per i titoli di cui al comma precedente. L'ufficio di presidenza del consiglio provvede alle conseguenti ritenute sulla indennità.

Ai consiglieri regionali che siano dipendenti dello Stato o di enti pubblici si applicano le norme della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Art. 5.

Il rimborso delle spese previsto dall'art. 1 della presente legge è stabilito, per tutti i consiglieri regionali, nella misura di L. 5000 a giornata di presenza alle sedute del consiglio, delle commissioni, di cui fanno parte e della conferenza di cui all'articolo 14 dello statuto.

Ai consiglieri residenti nel comune capoluogo della regione o in altri comuni distanti fino a 15 chilometri dal capoluogo viene inoltre corrisposto un rimborso fisso mensile di L. 10.000; il rimborso è di L. 30.000 se il comune di residenza dista da più di 15 a 25 chilometri; di L. 45.000 se il comune di residenza dista da più di 25 a 40 chilometri; di L. 60.000 se il comune di residenza dista da più di 40 a 60 chilometri; di L. 90.000 se il comune di residenza dista da più di 60 a 80 chilometri; di L. 110.000 se il comune di residenza dista da più di 80 a 100 chilometri; di L. 130.000 se il comune di residenza dista da più di 100 a 120 chilometri; di L. 150.000 se il comune di residenza dista più di 120 chilometri.

Le distanze di cui al comma precedente sono determinate dall'ufficio di presidenza del consiglio sulla base del percorso ferroviario.

Il rimborso fisso mensile è aumentato di L. 125.000 per il Presidente della giunta e per il Presidente del consiglio; di L. 100.000 per i componenti la giunta; di L. 50.000 per i componenti l'ufficio di presidenza e di L. 25.000 per i presidenti e vice-presidenti delle commissioni.

Il rimborso fisso mensile è corrisposto per tutti i mesi dell'anno e si intende al lordo delle ritenute fiscali. I rimborsi di cui al quarto comma del presente articolo non sono tra loro cumulabili.

Art. 6.

La corresponsione dell'indennità e del rimborso delle spese decorre, per i consiglieri, dalla data della proclamazione ai sensi dell'art. 6 dello statuto; per i Presidenti della giunta e del consiglio, per i componenti la giunta e l'ufficio di presidenza del consiglio, per i presidenti e vice-presidenti delle commissioni, dalla data delle rispettive elezioni.

Art. 7.

L'ufficio di presidenza del consiglio provvederà al conguaglio fra le somme dovute ai consiglieri a titolo di indennità e di rimborso spese, ai sensi della presente legge e quelle a qualsiasi titolo corrisposte dallo stesso ufficio di presidenza o dalla giunta per il periodo precedente l'entrata in vigore della presente legge, eccettuate le indennità di missione.

Art. 8.

La spesa complessiva per l'attuazione della presente legge, prevista in L. 718 milioni, compresi gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 7, fa carico al capitolo 1 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1972.

Nei bilanci per gli esercizi successivi saranno istituiti i relativi capitoli di spesa.

La presente legge è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 4 febbraio 1972

Il Presidente: LAGORIO

(4210)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.